

Sequestro Conservativo – Contributi – Obbligo di adempimento delle obbligazioni contributive sorte durante la gestione provvisoria – Titolare dell'azienda – Insussistenza.

Sequestro Conservativo – Custode – Legittimazione *ad processum* – Sussistenza Legittimazione *ad causam* – Esclusa.

Tribunale di Napoli – 14.02.2018 n. 1154 – Dr. Santulli – B.D. (Avv.ti Palma, Riccardo) – INPS-SCCI S.p.A. (Avv. Maisto) – Amministrazione Giudiziaria e Custodia (contumace).

Durante il sequestro l'amministratore giudiziario gestisce il patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato ed è tenuto, tra l'altro, ad adempiere alle obbligazioni gravanti sul soggetto la cui azienda è sottoposta alla misura cautelare preventiva. Non può pretendersi dal titolare dell'azienda sottoposto a sequestro il pagamento degli obblighi contributivi maturati durante la gestione provvisoria dell'amministratore giudiziario.

Spetta al custode o amministratore giudiziario la sola legittimazione ad processum, cioè il potere di stare in giudizio, in quanto rappresentate di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi.

La legittimazione ad causam, attiva e passiva, invece compete al complesso dei beni sottoposti a sequestro giudiziario, costituito come un patrimonio separato, ed in quanto tale centro di imputazione di rapporti giuridici.

FATTO e DIRITTO - Con ricorso del 2 agosto 2016 e notificato ritualmente a controparte la ricorrente, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2016 0009465623 relativo a contributi IVS dovuti all'Inps per il periodo giugno/dicembre 2015, esponendo:

- di aver ricevuto in data 11.7.2016 notifica di avviso di addebito per l'importo di € 5473,42 ;
- di essere titolare della ditta individuale, sottoposta in data 21.4.2011 a sequestro giudiziario giusta ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli con contestuale nomina di custodi ed amministratori;
- di essere stata da costoro allontanata dai locali della ditta dall'aprile del 2011;
- da tale ultima data i custodi e amministratori, esercitando pieni poteri gestionali, avevano provveduto ad assumere due dipendenti;
- di non avere, pertanto, alcuna responsabilità in ordine alle obbligazioni assunte dai custodi e amministratori, unici responsabili dell'inadempimento verso gli Enti previdenziali.

Su tali premesse ha convenuto in giudizio l'Inps e la società di Cartolarizzazione nonché affinché accertata l'esclusione di ogni responsabilità di essa istante fosse annullato l'impugnato avviso di addebito e in, subordine, fosse dichiarata la non debenza delle somme recate dall'avviso di addebito, spese vinte da attribuirsi. L'Inps e la S.C.C.I. nel costituirsi tempestivamente hanno dedotto l'omessa contestazione del merito della pretesa impositiva segnalando che mai era stata comunicata istanza di cancellazione della ditta per sequestro giudiziario, instando per l'estensione del contraddittorio nei confronti dell'amministratore p.t. concludendo in via principale per l'inammissibilità dell'opposizione e nel merito in via gradata, per il rigetto della stessa; in via di ulteriore subordine, per la condanna dell'opponente o del terzo chiamato in causa al pagamento delle somme recate dall'avviso di addebito.

Disposta la chiamata in causa dell'amministrazione giudiziaria, la stessa non si è costituita.

All'udienza di discussione, istruita la causa in via documentale, la causa è stata decisa mediante sentenza letta e pubblicata in udienza lettura.

È pacifico, perché non contestato, il debito per contributi previdenziali in capo alla ditta. È altrettanto pacifico che i debiti concernono l'omesso versamento di contributi per lavoratori dipendenti in relazione al periodo giugno/dicembre 2015 come emergenti dai DM 10/M rimasti insoluti.

I debiti sono sorti successivamente alla sottoposizione a sequestro dell'azienda, risalente al 2011.

In punto di legittimazione processuale si osserva con l'Ufficio Indagini preliminari Napoli, 05/10/2015, che “a seguito del sequestro di azienda non si realizza alcun trasferimento di questa in capo all'amministratore giudiziario il quale, per effetto del provvedimento giurisdizionale viene ad amministrare l'azienda "per conto di chi spetta", nella prospettiva di garantire la utile prosecuzione di attività sul mercato, a salvaguardia della sua utilità economica, dei livelli occupazionali e nella prospettiva di incremento della redditività del bene, peculiare della procedura di prevenzione e speculare a quella della procedura fallimentare; dunque, analogamente a quanto avviene durante l'esercizio provvisorio fallimentare in relazione al quale i contratti pendenti proseguono (art. 104 comma 7 L. fall.), così anche in questa fase, in attesa della relazioni degli amministratori sulla prosecuzione o meno della attività prevista dal codice antimafia, i contratti pendenti proseguono, potendo altrimenti derivare grave danno alla azienda”.

Durante il sequestro l'amministratore giudiziario gestisce il patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato ed è tenuto, tra l'altro, ad adempiere alle obbligazioni gravanti sul soggetto la cui azienda è sottoposta alla misura cautelare preventiva.

Ne discende che non può pretendersi dal titolare dell'azienda sottoposta a sequestro (odierno opponente) il pagamento degli obblighi contributivi maturati durante la gestione provvisoria dell'amministratore giudiziario, pendente il sequestro.

In questi termini va accolta l'opposizione all'avviso di addebito proposta da B.D..

Va tuttavia stabilito chi, e a quale titolo, debba adempiere agli obblighi contributivi finalizzati alla tutela di lavoratori assunti dall'amministrazione giudiziaria. L'art. 50 del D.Lgs. n. 159/2011, (c.d. Codice Antimafia) rubricato "Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica", dispone: "1. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.

2. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrate, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile.

Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

La norma in questione (ma anche il successivo art. 55) appare chiara ed ha l'intento di favorire la gestione delle aziende sequestrate, disponendo la sospensione delle attività esecutive di pignoramento, nonché di emissione di provvedimenti cautelari (ipoteca e fermo), nei confronti di tali soggetti. Naturalmente si sospende anche il decorso dei termini prescrizionali, per non favorire, in caso di revoca del sequestro, i soggetti rientrati nelle disponibilità dei beni.

È evidente, tuttavia, che la confusione che la norma contempla, in caso di confisca definitiva, può valere solo per i crediti erariali ma non anche per i contributi INPS a carico della datore di lavoro rinvenienti dal modello DM 10, rimasti insoluti (v. parere del 12 giugno 2012 della Direzione Regionale della Sicilia) L'art. 55 del ridetto D.Lgs. dispone, poi:

“1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario. 2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta

entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene. 3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. 4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno dalla revoca”.

Anche questa norma conferma che la situazione che si verifica durante il sequestro antimafia è una situazione provvisoria. Il soggetto passivo d'imposta ovvero tenuto all'adempimento delle obbligazioni, contributive, per quanto interessa, nella specie sarà colui che, con effetto retroattivo, assumerà la titolarità dei beni sequestrati.

Durante il sequestro è il custode o amministratore giudiziario che, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in siffatta veste, quand'anche in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 c.p.c., e, pertanto, è legittimato a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati. (Cassazione civile, sez. lav., 08/04/2013, n. 8483)

Occorre tuttavia un ulteriore distinguo tra legittimazione *ad causam* e legittimazione *ad processum*.

Al riguardo vale sempre l'insegnamento tratto da Cassazione civile, sez. I, 28/08/1997, n. 8146 che, sulla premessa che “il complesso dei beni sottoposti a sequestro giudiziario è costruito come un patrimonio separato, in quanto tale centro di imputazione di rapporti giuridici, si deve desumere che la legittimazione *ad causam*, attiva o passiva, compete, appunto, al patrimonio separato, ad esso facente capo le situazioni sostanziali di diritto o di obbligo. Ciò che compete al custode (cioè all'amministratore del patrimonio separato) è non la legittimazione *ad causam*, ma la legittimazione *ad processum*, cioè il potere di stare in giudizio in rappresentanza del centro di imputazione giuridica di cui si è detto; ed è evidente che tale legittimazione *ad processum* si lega strettamente al rivestimento della carica, venendo meno allorquando, per iniziativa del custode stesso o per altra ragione, l'investitura venga meno. Ne discende che, nella specie, ferma la inerenza dei rapporti sostanziali al c.d. patrimonio separato”.

Calando siffatto principio nel caso di specie, deve affermarsi che il custode o amministratore giudiziario è tenuto, con il patrimonio separato a versare all'Inps la somma recata dall'avviso di addebito.

Le spese si compensano per la assoluta novità e non agevole soluzione delle questioni trattate.

(Omissis)
